

SUPPLEMENTO

AL NUMERO 26. ANNO II.

DELLA

COMPAGNIA COMMERCIALE DI ROMA

NOTIFICAZIONE

Col 31 dicembre 1855 cessa il vigente contratto di amministrazione cointeressata dei Sali e Tabacchi. Questo importante ramo della pubblica rendita ha richiamato tutta la considerazione del Governo, specialmente per adottare quella determinazione che meglio fosse per corrispondere alle condizioni di utilità e di convenienza per lo Stato; e quindi dopo maturo ed accurato esame ha risolto di amministrarlo per conto proprio col mezzo di un Gestore rivestito di speciale facoltà, chiamando a compartecipare degli utili i sovventori di una somma determinata da erogarsi nella restituzione della cauzione all'attuale amministratore Cointeressato, e nel riacquisto delle doti, stigli, ed attrezzi, non meno che nelle provviste necessarie all'andamento della nuova amministrazione.

Volendosi mandare ad effetto tale governativa determinazione, sentito il Consiglio de' Ministri, e riportata l'approvazione di SUA SANTITÀ, si dispone:

1. È istituita l'amministrazione governativa della Regia Pontificia de' Sali e Tabacchi.

2. L'Amministrazione si estende a tutto lo Stato, comprensivamente alla Delegazione di Benevento ed alle città di Pontecorvo e S. Oliva, pei quali luoghi però verranno osservate le leggi, regolamenti e discipline vigenti, e tutto ciò che ha relazione con le convenzioni fra il Governo della S. Sede e quello di Napoli.

3. La durata di tale amministrazione è stabilita per anni dodici, cioè dal primo gennaio 1856 a l'anno 1867.

4. Sarà condotta per conto del Governo ed affidata ad un Gestore da nominarsi da SUA SANTITÀ, il quale Gestore dipenderà soltanto dal Governo medesimo col mezzo del Ministro delle finanze.

5. Il Gestore è il Capo responsabile dell'azienda. Dal medesimo dipende tutta l'amministrazione, e l'andamento di essa.

6. Stabilite tra il Ministro delle finanze ed il Gestore le massime e le norme, tanto sulla condotta in genere della Regalia, quanto su ciò che concerne le provviste, fabbricazione, e vendita dei generi della Regalia medesima, non che sugli affari e sulle vertenze che vadano a verificarsi nell'andamento, il Gestore ha la piena libertà nell'azione e nella esecuzione in tutta la sua estensione, come meglio e diffusamente risulta dall'apposito Regolamento.

7. Il Gestore consegnerà l'anno onorario fisso di scudi tremila a carico della Regia, ed un premio eventuale consistente nella compartecipazione di quindici centesimi degli utili netti della Regia stessa, i quali utili procurerà egli pel comune vantaggio di rendere sempre più ubertosi mediante le assidue ed intelligenti sue cure.

8. Bramandosi da SUA SANTITÀ che gli utili che risultano da questo ubertoso ramo della pubblica rendita si diffondano fra i suoi sudditi, sarà costituito un fondo di un milione di scudi diviso in cinquemila azioni, rappresentate da altrettante cartelle. Ciascun'azione sarà di scudi duecento, e verrà rilasciata presso lo sborso della stessa valuta. E per agevolare ad un maggior numero di persone di prender parte in questa impresa, la quarta parte delle 5,000 azioni sarà divisa in mezze azioni, e così diverranno in tutte 3,750 Azioni da sc. 200, e 2,500 da sc. 100.

9. Questo fondo sarà impiegato nella restituzione della cauzione depositata dall'attuale Amministratore Cointeressato, nel riacquisto delle doti, dei stigli e degli effetti dell'attuale amministrazione, e quindi nelle spese eziandio delle prime provviste, e nelle altre occorrenze della nuova gestione, fralle quali la costruzione del nuovo edificio per uso di questa Fabbrica di Tabacchi.

10. Sul capitale di ciascun'azione ossia sui sc. duecento valore di essa sarà corrisposto l'interesse del cinque per cento ed anno. Questo interesse verrà soddisfatto per la rata parte in ogni semestre posticipatamente.

11. È attribuito alle dette cinquemila azioni complessivamente il diritto di compartecipare per la quota di centesimi venti degli utili, che si avranno dall'Amministrazione, quali centesimi venti saranno ripartiti fra le azioni medesime: come per mera osservanza di corresponsività, prevedendo il caso di perdita, è attribuito alle cinquemila azioni il riparto della perdita che potesse verificarsi.

12. Terminato il dodicennio di sopra accennato, verrà restituito il capitale di ciascun'azione nella identica somma di scudi duecento.

13. Incominciando dal primo luglio 1856, e così nel primo gennajo e nel primo luglio di ogni anno successivo durante il dodicennio, sarà eseguito senza altro speciale avviso a banco aperto nella Cassa dell'Amministrazione della Regalia, e presso il ritiro del rispettivo rincontro, di cui qui appresso, il pagamento degli interessi pel semestre scaduto.

14. Al fine di ogni annuo esercizio si farà il bilancio generale secondo le regole prescritte per le pubbliche amministrazioni, e segnatamente secondo le forme in vigore presso l'attuale Amministrazione de' Sali e Tabacchi.

15. Dalla massa degli Introiti provenienti dalle vendite de' Sali e Tabacchi, e da qualsivoglia altro provento della Regia verranno defalcati:

(a) Un'annua somma fissa a favore del pubblico Tesoro nella quantità di un milione e seicento mila scudi che terrà luogo di corrisposta.

(b) La somma di scudi cinquantamila per gl'interessi al cinque per cento sul capitale del milione importo delle cinquemila azioni predette.

(c) L'onorario fisso di annui scudi tremila stabilito al Gestore.

(d) Il prezzo de' Sali e Tabacchi, degli altri generi ed ingredienti, gli affitti e manutenzione dei locali, soldi ed accessori degli impiegati, non che le spese generali di qualunque altra specie inerenti o dipendenti dall'Amministrazione, o suo andamento.

16. La somma che rimarrà depurata dai menzionati defalchi costituirà gli utili netti da dividersi nel modo seguente, salvo il disposto nell'art. 11.

per 20 Centesimi agli Azionisti

» 15 Centesimi al Gestore

» 65 al Governo

100 Centesimi

17. Saranno poi mantenuti tutti i pesi, privilegi ed esenzioni sotto qualsivoglia titolo e norma che sono in vigore nell'attuale Amministrazione Cointeressata.

18. Il bilancio annuale sarà compito non più tardi del 31 maggio dell'anno successivo.

19. Il Ministro delle Finanze nominerà quattro sindaci per l'esame e sindacato provvisorio del medesimo, due cioè per l'interesse del Governo, e due per l'interesse degli azionisti. Questi secondi saranno scelti in turno fra i membri componenti le Camere di Commercio di Roma, Bologna ed Ancona; nè alcuna altra parte od influenza potranno gli azionisti pretendere nell'andamento dell'Amministrazione.

20. I sindaci nominati come sopra avranno facoltà di ispezionare i libri, registri, scritture, contratti, documenti e tutt'altro concernente il bilancio; in concorso però del Gestore o chi da esso venisse deputato.

21. Se i sindaci troveranno a fare dei rilievi, che inducano qualche rettificazione, verrà questa eseguita onde porre in regola il bilancio che deve dar norma e stabilirne gli utili.

22. Per l'approvazione del bilancio bastano tre voti; in caso di parità di voti, il Ministro delle finanze aggiungerà un altro sindaco. L'approvazione dovrà essere emessa in tempo che possa pel primo di luglio di ogni anno procedersi al pagamento del dividendo. Tale approvazione è meramente provvisoria, ed al solo scopo del riparto degli utili.

23. Presso l'approvazione del bilancio sarà stabilita la somma cui ascenderanno i venti centesimi di utili come sopra, e quindi il quoto da conseguirsi per ogni azione. Questa notizia sarà riferita nel giornale di Roma.

24. Il pagamento degli utili ossia del dividendo a favore degli azionisti per l'esercizio dell'anno precedente sarà dal primo luglio 1857 eseguito a banco aperto nella Cassa generale dell'Amministrazione in Roma il primo luglio di ogni anno per tutta la durata del dodicennio. Esso verrà effettuato sulla esibita del relativo incontro, di cui si parlerà in seguito.

25. Il riparto degli utili stabilito ed annunciato come sopra non potrà mai andar soggetto ad alcuna innovazione, e perciò si dichiara che ad ogni esercizio, e per conseguenza ogni bilancio sarà considerato separatamente dall'altro.

26. Il sindacato, e l'approvazione suddetta non sono di ostacolo a quanto è prescritto dai vigenti regolamenti, per l'esame e per l'approvazione dei bilanci delle pubbliche Amministrazioni.

27. Se l'esame che ne farà l'Autorità competente porterà qualche rettificazione, il risultato di questa sia attivo sia passivo, sarà riportato a carico o profitto del bilancio dell'esercizio in cui si verifica come sopravvenienza relativa agli esercizi già chiusi, e per i quali siasi eseguito il riparto, senza che diano giammai luogo a rettificare i riparti già effettuati.

28. Scorsi sei mesi dopo aperto il pagamento si degli interessi che del dividendo, non saranno più esigibili i relativi incontri, e per il pagamento il possessore di essi dovrà rivolgersi al Gestore che vi provvederà facendo riaprire il credito presso la Cassa.

29. La restituzione del capitale delle azioni avrà luogo tre mesi dopo spirato il dodicennio, ossia ne sarà aperto il pagamento a banco aperto nel Banco del S. Monte di Pietà di Roma il giorno 1.º aprile 1868; al quale effetto dal mese di marzo dell'anno 1868 ultimo della predetta Amministrazione, e così di mese in mese a tutto dicembre, saranno dagli introiti appartenenti al Governo dei predetti rami prelevati seudi centomila e depositati nel Banco dei depositi del suddetto S. Monte di Pietà. A maggior garanzia degli azionisti si dichiarano affetti all'impegno della restituzione dell'intera somma, tutti i capitali, scorte, stigli, ed attrezzi dell'Amministrazione unitamente al nuovo edificio che sarà costruito per la fabbrica de' Tabacchi in Roma.

30. Per conseguire la restituzione del capitale dovrà consegnarsi la cartella dell'azione.

31. Chiunque esibirà il incontro sia per gl'interessi semestrali sia pel dividendo annuale, avrà diritto di conseguire alle rispettive scadenze gl'interessi ed il dividendo senza che gli si possa opporre alcuna eccezione, come del pari senz'alcuna eccezione conseguirà la restituzione del capitale chi presenterà e restituirà la cartella dell'azione.

Nè il Governo nè l'Amministrazione assumono alcuna responsabilità sulla legittimità del passaggio e del possesso dei titoli dall'uno all'altro.

32. Decorso l'anno 1868, cioè decorso un intero anno dopo compiuto il periodo dodicennale di quest'Amministrazione, resteranno di niun valore i rincontri degl'interessi e del dividendo, e le cartelle delle azioni che non fossero state esibite per la esigenza rispettiva.

33. Le cartelle delle azioni saranno al portatore a madre e figlia, e le matrici si conserveranno presso l'Amministrazione della Regia.

34. Ogni cartella di azione avrà da un lato ventiquattro rincontri, ossia *coponi* pel conseguimento degl'interessi dei ventiquattro semestri, durata dell'Amministrazione. Ciascuno dei rincontri indicherà il numero progressivo dell'azione, e la somma esigibile in ogni scadenza semestrale. Porterà dall'altro lato dodici rincontri pel conseguimento dell'annuale dividendo, ed ogni incontro oltre il numero dell'azione, indicherà il relativo anno di esercizio.

35. Le cartelle saranno munite della firma del Ministro delle finanze, di quella del Gestore e del Computista generale dell'Amministrazione. Ogni incontro si per gl'interessi che pel dividendo sarà firmato dal detto Computista generale dell'Amministrazione.

36. Le cinquemila azioni di cui sopra saranno ripartite fra Roma e le Provincie tutte dello Stato in congrua proporzione.

37. Per facilitare la diffusione, e vicinieggiare lo scopo della congrua distribuzione delle azioni in ogni parte dello Stato, sarà aperto un Protocollo particolare in Roma nella Segreteria generale del Ministero delle finanze, ed in ciascuna Provincia nella Segreteria generale della Delegazione, nel quale Protocollo gli ottanti avranno a presentare fino al 31 maggio 1855 la loro richiesta.

38. La richiesta delle azioni sarà garantita col deposito di un vigesimo della valuta delle azioni richieste; qual deposito sarà fatto nella Cassa della Depositeria generale per le richieste che verranno insinuate nel Protocollo presso il Ministero delle finanze, e per le Provincie nella Cassa del rispettivo Amministratore Camerale. L'atto di richiesta sarà corredato dalla corrispondente fede di deposito, senza la quale la richiesta non verrà ricevuta. Il Protocollista rilascerà all'esibente un incontro.

39. Spirato il mese di maggio 1855, saranno spedite al Ministero delle finanze tutte le istanze ricevute nelle Provincie con la rispettiva data e numero del Protocollo, e su queste e su quelle ricevute in Roma sarà formata la distribuzione.

40. Qualora le richieste eccedessero il quantitativo delle azioni che nel riparto verranno assegnate, la concessione seguirà a seconda dell'antiorità delle domande regolarmente avanzate. A quello che rimanesse escluso, verrà immediatamente restituito ciò che avrà depositato pel vigesimo, di cui all'art. 38, dalla medesima Cassa nella quale avea eseguito il versamento.

41. Coloro che saranno compresi nell'elenco suddetto dovranno entro il mese di settembre dell'anno 1855 aver compito il versamento del prezzo delle azioni ottenute, da eseguirsi esclusivamente nella Cassa della Depositeria generale in Roma. Chi mancasse di ciò fare, decederà da ogni diritto di avere le azioni, richieste, e perderà senza speranza di rimborso il vigesimo depositato a garanzia.

42. Col primo di ottobre 1855 nella Segreteria Generale del Ministero delle finanze s'incomincerà la consegna delle Cartelle agli aspiranti riportati nell'elenco suddetto, o a chi per essi, al quale effetto dovrà esibirsi tanto il incontro ritirato dal Protocollo come all'art. 38 quanto la fede del versamento dei residuali 19 ventesimi dell'importo delle azioni ottenute come al precedente art. 41.

43. Le azioni che dopo il 30 ottobre 1855 rimanessero disponibili s'intenderanno devolute al Ministero delle finanze il quale per tutto ciò che riguarda l'acquisto, possesso, e godimento delle medesime verrà considerato come ogni altro azionista.

Dal Ministero delle Finanze li 3 ottobre 1854.

IL PRO-MINISTRO DELLE FINANZE
ANGELO GALLI

(Giornale di Roma N. 225.)